

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Decreti interministeriali 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 della L.R. 02/08/02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 aprile 2008, n. 4;

VISTO il D.P.R.S. n. 709 del 16/02/2018 con il quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13/02/2018;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Palermo è dotato di un piano regolatore generale approvato coi decreti dirigenziali n. 124/DRU del 13/03/2002 e n. 558 del 29/07/2002;

VISTO i fogli prot. n. 153768 del 20/02/2018 e prot. n. 595313 del 04/04/2018, con i quali il Comune di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato la delibera commissariale n. 456 del 10 luglio 2017 e i relativi allegati;

VISTA la delibera commissariale n. 456 del 10 luglio 2017, avente oggetto: "*Sentenza TAR Sicilia, Sezione Seconda, di Palermo n. 1356/13, depositata in data 21/06/2013 di cui al ricorso proposto da OFIM (Organizzazione Finanziaria Immobiliare Mediterranea S.p.A.) contro Comune di Palermo - Rideterminazione urbanistica per decadenza di vincolo espropriativo di un'area destinata, in parte a z.t.o. "IC1" (chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. "V2" (campi sportivi), in parte a z.t.o. "S1" (asili nido), e in parte a z.t.o. "P" (parcheggi) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa n. 74, parte della p.lla 946*";

VISTA la nota prot. n. 6981 del 4 maggio 2018 con la quale l'U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 15/S2.1 del 02 maggio 2018:

<<Omissis...

Considerato che:

- *Dall'esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dal Comune appare regolare ai sensi di legge. In particolare sono state effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78 e s.m.i. e che, a seguito delle stesse, non sono pervenute osservazioni riguardo alla variante di che trattasi.*
- *Con nota prot. n. 346408 del 09/12/2013 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74;*
- *Con nota prot. n. 20267 del 30/03/2016, a firma del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è stata esclusa la necessità di effettuare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/06 per la variante urbanistica in argomento;*
- *Secondo quanto si evince dalla proposta dell'Ufficio, allegata alla delibera commissariale n. 456 del 10/07/2017, le aree in esame risultano destinate nel vigente PRG a: "IC1" (chiese e centri religiosi), "V2" (campi sportivi), "S1" (asili nido), "P" (parcheggi);*
- *Dalla verifica degli standard urbanistici di cui al D.I. n. 1444/1968, effettuata dal Servizio "Pianificazione Urbana e Territoriale" del Comune di Palermo, nella zona individuata quale ambito di riferimento (quartiere Oreto Stazione, all'interno del quale ricade l'area da rideterminare) emerge una carenza dei servizi, computati in base alla dotazione minima inderogabile prevista dall'art. 3 del D.I. n. 1444/68, destinati a:*
 - "V2" (campi sportivi): mq 0,00 a fronte di un fabbisogno di mq 21.613;

- "IC1" (chiese e centri religiosi): mq 7.932 a fronte di un fabbisogno di mq 13.021;
 - "S1" (asili nido): mq 2.059 a fronte di un fabbisogno di mq 2.868;
 - "P" (parcheggi): mq 17.274 a fronte di un fabbisogno di mq 48.626;
- Gli adempimenti in corso riguardanti la rideterminazione urbanistica dell'area sono stati comunicati alla ditta OFIM (Organizzazione Finanziaria Immobiliare Mediterranea S.p.A.) con nota a firma del Capo Area Pianificazione del Territorio del Comune di Palermo, prot. n. 679517 del 11/05/17;
 - L'indennità di esproprio, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto, formerà oggetto di successivo provvedimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, per il pagamento della quale potrà essere utilizzato il capitolo di spesa appositamente istituito dal Comune di Palermo quale fondo indennizzi per la reiteratione dei vincoli preordinati all'esproprio.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, la variante urbanistica in argomento appare suscettibile di approvazione, pertanto si propone al CRU il presente

parere positivo

sulla variante urbanistica finalizzata alla reiteratione del vincolo preordinato all'esproprio dell'area sita in Palermo tra la via Buonriposo e la ferrovia Palermo - Trapani, identificata in catasto con parte della particella n. 946 del foglio di mappa n. 74, di proprietà della Ditta ricorrente, conformemente alle destinazioni urbanistiche: "IC1" (chiese e centri religiosi), "V2" (campi sportivi), "S1" (asili nido), "P" (parcheggi), contenute nel P.R.G. vigente.>>;

VISTO il voto n. 85 del 30 maggio 2018 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, in conformità alla proposta di parere n. 15/S2.1 del 02 maggio 2018 resa dall'U.O. S2.1/DRU, parte integrante del suddetto voto ha espresso parere che "la variante urbanistica adottata con deliberazione commissariale n. 456 del 10 luglio 2017, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/78, finalizzata alla reiteratione del vincolo preordinato all'esproprio dell'area sita in Palermo tra la via Buonriposo e la ferrovia Palermo - Trapani, identificata in catasto con parte della particella n. 946 del foglio di mappa n. 74, di proprietà della Ditta ricorrente, conformemente alle destinazioni urbanistiche: "IC1" (chiese e centri religiosi), "V2" (campi sportivi), "S1" (asili nido), "P" (parcheggi), contenute nel P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione";

RITENUTO di poter condividere il parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 85 del 30 maggio 2018 con riferimento alla proposta di parere dell'U.O. 2.1/DRU n. 15/S2.1 del 02 maggio 2018;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

- ART. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. R. n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica espresso con il voto n. 85 del 30 maggio 2018, è approvata la variante al P.R.G. vigente del Comune di Palermo, adottata con delibera commissariale n. 456 del 10 luglio 2017, avente oggetto: "Sentenza TAR Sicilia, Sezione seconda, di Palermo n. 1356/13, depositata in data 21/06/2013 di cui al ricorso proposto da OFIM (Organizzazione Finanziaria Immobiliare Mediterranea S.p.A.) contro Comune di Palermo - Rideterminazione urbanistica per decadenza di vincolo espropriativo di un'area destinata, in parte a z.t.o. "IC1" (chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. "V2" (campi sportivi), in parte a z.t.o. "S1" (asili nido), e in parte a z.t.o. "P" (parcheggi) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa n. 74, parte della p.lla 946".
- ART. 2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di Parere n. 15/S2.1 del 02 maggio 2018 resa dall'U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato;
 2. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 85 del 30 maggio 2018;
 3. Delibera commissariale n. 456 del 10 luglio 2017, avente oggetto: "Sentenza TAR Sicilia, Sezione seconda, di Palermo n. 1356/13, depositata in data 21/06/2013 di cui al ricorso proposto da OFIM (Organizzazione Finanziaria Immobiliare Mediterranea S.p.A.) contro Comune di Palermo - Rideterminazione urbanistica per decadenza di vincolo espropriativo di un'area destinata, in parte a z.t.o. "IC1" (chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. "V2" (campi sportivi), in parte a z.t.o. "S1" (asili nido), e in parte a z.t.o. "P" (parcheggi) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa n. 74, parte della p.lla 946";
 4. Relazione tecnica (all. n. 24 alla proposta di delibera n. 16 del 01/06/2017);
 5. Elaborato Grafico (all. n. 25 alla proposta di delibera n. 16 del 01/06/2017);
 6. Relazione geologica (all. n. 26 alla proposta di delibera n. 16 del 01/06/2017);
- ART. 3)** Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- ART. 4)** Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati,



sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso tale provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 del L.R. 12 agosto 2014, n. 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,

11 9 GIU. 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Salerno)



